

FOGLIO INFORMATIVO
Aggiornamento in vigore dal 01.04.2020

CREDITO SU PEGNO

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

A. Pozzo 1868 S.r.l. ("Agenzia" o "Intermediario").

Sede legale e operativa: Via Carducci 5/2 - 16121 Genova.

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00.

Telefono: +39 010 561481 - Fax: +39 010 2924112.

E-mail: info@agenziapozzo.it - PEC: a.pozzo@postemailcertificata.it.

Sito Internet: www.agenziapozzo.it.

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 03495500104.

Capitale sociale: Euro 600.000,00 i.v..

Agenzia di prestito su pegno iscritta all'Albo unico degli Intermediari Finanziari ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 al n. 182.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELSERVIZIO

Che cos'è il credito su pegno

Il credito su pegno è un'operazione di finanziamento a breve termine che consente ad un soggetto persona fisica, a fronte della costituzione in garanzia e della consegna di uno o più beni mobili stimati da un perito di fiducia dell'Intermediario, di ottenere un prestito il cui importo è commisurato al valore commerciale stimato del bene o dei beni dati in pegno.

L'importo del prestito non può eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato, se si tratta di pegno su oggetti preziosi, e i due terzi del valore medesimo, se si tratta di oggetti non preziosi.

La durata dell'operazione di prestito è di 6 mesi. Se entro tale termine il Cliente non provvede al rimborso del finanziamento e al pagamento di quanto dovuto per interessi, spese e altri oneri, la durata del prestito è prorogata di ulteriori 3 mesi, alle medesime condizioni. Alla scadenza così prorogata, le cose date in pegno rimangono per 30 giorni a disposizione del Cliente. Decorso detto termine, qualora il Cliente non provveda al rimborso del finanziamento e al pagamento di quanto dovuto per interessi, spese e altri oneri (estinzione), con conseguente riscatto dei beni, oppure non provveda alla rinnovazione del finanziamento, l'Agenzia procede a vendere i beni in pegno all'asta pubblica.

Nel caso di vendita dei beni in pegno, la differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita ed il credito dell'Intermediario viene accantonata in un conto infruttifero e tenuta a disposizione del Cliente per 5 anni.

L'estinzione deve avvenire in un'unica soluzione. Non essendo possibile un pagamento rateale (salvo rinnovo del finanziamento), non è prevista la redazione di un piano di ammortamento del prestito.

L'Agenzia ha facoltà di rifiutare a propria esclusiva discrezione la concessione del prestito nel caso di beni di provenienza giudicata sospetta. Ha altresì facoltà di rifiutare la rinnovazione del prestito nei casi di diminuita conservabilità degli oggetti o quando la nuova stima constati un valore notevolmente diminuito.

Principali rischi

In conformità con quanto sopra indicato, qualora alla scadenza dell'eventuale periodo di proroga della durata del prestito il Cliente non provveda all'estinzione del finanziamento e al riscatto dei beni in pegno o alla rinnovazione del prestito, l'Agenzia, decorsi 30 giorni, procede a vendere i beni in pegno all'asta pubblica. Inoltre, dal giorno successivo alla scadenza del prestito, come prorogata in conformità con quanto sopra indicato, si applicano gli interessi di mora nella misura riportata nella tabella che segue, fino alla data in cui sia effettuato il pagamento di quanto dovuto all'Agenzia, sia rinnovato il finanziamento oppure siano venduti gli oggetti in pegno all'asta pubblica.

Le cose date in pegno sono obbligatoriamente assicurate contro i rischi di incendio e di caduta del fulmine per un importo pari al valore di stima fissato aumentato di un quarto. Qualora si verificano gli eventi assicurati o l'Agenzia sia comunque responsabile del danno o della perdita degli oggetti, il risarcimento non può eccedere il valore di stima fissato aumentato di un quarto, detratto l'importo del prestito e di quanto dovuto per interessi, spese e altri oneri. In ogni caso, l'Agenzia non risponde dei danni derivanti da naturale deperimento o da difetti intrinseci degli oggetti e non risponde della perdita totale o parziale degli stessi qualora la medesima derivi da caso fortuito.

Essendo il documento rilasciato al Cliente in fase di perfezionamento del prestito una polizza al portatore, l'Intermediario dà esecuzione alle operazioni di estinzione e riscatto dei beni o di rinnovo del prestito dietro esibizione della polizza stessa da parte del soggetto che ne detiene il possesso. Pertanto, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della polizza, al fine di bloccare l'operatività il Cliente deve presentare denuncia ed avviare la procedura di ammortamento del titolo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il credito su pegno

Al finanziamento concesso dall'Agenzia si applica un tasso di interesse corrispondente al **Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**, che rappresenta la misura percentuale del costo totale del prestito, comprensivo del Tasso di interesse annuo (TAN) e di tutti i costi, i diritti e le spese a carico del Cliente di cui l'Agenzia è a conoscenza, nella misura indicata nella tabella che segue. In particolare, sono incluse nel TAEG le spese accessorie eventualmente previste, come i diritti fissi di custodia e le spese per l'assicurazione obbligatoria, mentre sono esclusi dal calcolo del TAEG gli interessi di mora e le penali o le spese che il Cliente sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno o più degli obblighi previsti a suo carico, come i diritti di fermo e ricerca delle polizze e le commissioni d'asta, e le spese che non sia possibile quantificare, come le spese per estinzione anticipata, se previste.

Nella tabella che segue si riporta l'elenco completo di tutte le condizioni economiche applicabili. Il TAEG è determinato con riferimento alla durata contrattuale del prestito (6 mesi salvo proroga secondo quanto sopra indicato) ed è fisso per tutta la durata del finanziamento.

Descrizione condizione		Valore condizione massima	
TAEG	Tasso di interesse annuo (TAN)	15,50 % dell'importo del prestito	
	Diritto fisso di custodia	Euro 0,00	
	Spese per assicurazione obbligatoria (incendio e caduta del fulmine)	Euro 0,00	
	Totale TAEG	15,50 % dell'importo del prestito	
Interessi moratori		+ 2,50% rispetto al TAEG sull'importo del prestito	
Diritti di fermo-ricerca della Polizza (smarrimento, sottrazione, distruzione)		Per la prima Polizza Euro 10,00	Per le Polizze successive Euro 6,00
Spese per estinzione anticipata		Euro 0,00	
Commissioni d'asta		Euro 0,00	
Spese di invio di eventuali comunicazioni di legge		Gratuite	

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge sull'usura (Legge n. 108/1996), relativo ai contratti appartenenti alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" e valido per il periodo in cui è conclusa l'operazione, può essere consultato presso la sede e sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziapozzo.it). Il TEGM costituisce la base di calcolo del c.d. "tasso soglia", oltre il quale il TAEG è considerato usurario.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento prima della scadenza, originaria o prorogata in conformità con quanto sopra indicato, previa presentazione contestuale della polizza, rimborso del finanziamento e pagamento di quanto dovuto per interessi, spese e altri oneri (estinzione), con conseguente riscatto dei beni in pegno.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Qualora sorga una controversia tra il Cliente e l'Agenzia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto di finanziamento, il Cliente può presentare reclamo all'Agenzia, all'attenzione del Responsabile della trattazione dei reclami, con una delle seguenti modalità:

- tramite posta ordinaria o raccomandata A/R presso la sede legale dell'Agenzia (A. Pozzo 1868 S.r.l., Via Carducci 5/2 - 16121 Genova);
- tramite e-mail all'indirizzo info@agenziapozzo.it;
- tramite PEC all'indirizzo a.pozzo@postemailcertificata.it.

L'Agenzia deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine indicato, il Cliente può rivolgersi ad uno dei seguenti soggetti:

- a) **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 Euro, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Per maggiori informazioni il Cliente può consultare la Guida Pratica "ABF in parole semplici", disponibile sul sito Internet dell'ABF e presso la sede e sul sito Internet dell'Agenzia (www.agenziapozzo.it), oppure chiedere alle filiali della Banca d'Italia o all'Agenzia; oppure
- b) **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, per l'attivazione di un procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Intermediario grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente.

Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, l'esperimento del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993 presso l'Arbitro Bancario Finanziario oppure di un procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, o altro organismo iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

LEGENDA

Ammortamento	Procedura finalizzata ad ottenere, nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della polizza, un duplicato della polizza stessa.
Asta	Vendita al miglior offerente, effettuata secondo formalità previste dalla Legge, dei beni non riscattati dal Cliente a cui sia concesso il prestito.
Commissioni d'asta	Somma dovuta dal Cliente titolare della polizza a seguito della vendita in asta dei beni in pegno.
Interessi di mora o Interessi moratori	Interessi dovuti per il periodo di ritardato pagamento.
Pegno	Garanzia a favore dell'Agenzia costituita sui beni mobili del Cliente consegnati all'Agenzia.
Polizza	Documento rilasciato dall'Agenzia all'atto della concessione del prestito.
Portatore	Soggetto che detiene il possesso della polizza all'atto del riscatto delle cose date in pegno.
Cliente o Prestatario	Colui che costituisce i beni in pegno per ottenere il finanziamento.
Riscatto	Consiste nel ritiro delle cose date in pegno previa presentazione della polizza, rimborso del finanziamento e pagamento di quanto dovuto all'Agenzia per interessi, spese e altri oneri.
Stima o Valore di stima	Valutazione del valore commerciale del bene effettuata da un perito stimatore dell'Agenzia.
Tasso di interesse annuo o Tasso nominale annuo (TAN)	Rapporto percentuale calcolato su base annua tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e l'importo del finanziamento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale dell'importo del finanziamento concesso. Comprende il Tasso nominale annuo, i diritti di custodia e le spese per assicurazione obbligatoria.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in osservanza della Legge sull'usura (art. 2 - Legge n. 108/1996).